

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 1981, n. 1075.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Urbino Pag. 2148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1981, n. 1076.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Pavia Pag. 2148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1981, n. 1077.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bologna Pag. 2149

1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 gennaio 1982, n. 82.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Milano Pag. 2150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1982, n. 83.

Prelevamento di L. 3.531.387.000 dal fondo di riserva per
le spese impreviste per l'anno finanziario 1982 Pag. 2152

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

DECRETO 15 marzo 1982.

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 14 del decreto
ministeriale 24 febbraio 1982 contenente le norme di esecu-
zione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la ven-
dita a peso netto delle merci Pag. 2152

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 marzo 1982.

Dichiarazione dell'importanza internazionale della zona
umida denominata « Stagno di Sale e Porcus », per effetto
della convenzione relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquati-
ci, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, e ratificata
con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 Pag. 2152

Ministero del tesoro

DECRETO 1° febbraio 1982.

Determinazione del tasso da assumere come base, per
l'anno 1982, ai fini del calcolo del contributo in conto inter-
essi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni
di credito turistico-alberghiero Pag. 2155

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DECRETO 8 gennaio 1981, n. 1078.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa,
in Roma, ad accettare un legato Pag. 2155

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle
Comunità europee Pag. 2155

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Passaggio dal demanio al patri-
monio dello Stato di immobili in comune di Vercelli.
Pag. 2156

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli
preziosi recanti il marchio di identificazione « 87-PA ».
Pag. 2156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1982, n. 83.

Prelevamento di L. 3.531.387.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.531.387.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 3544. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	13.000.000
Cap. 3545. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	3.800.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	180.000.000
Cap. 1115. — Spese di cerimonie, ecc.	»	500.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	1.220.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2056. — Fitto di locali, ecc.	L.	570.000.000
--	----	-------------

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	L.	539.000.000
Cap. 1097. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	200.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	L.	305.587.000
--	----	-------------

L. 3.531.387.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982

Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 22

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 15 marzo 1982.

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 14 del decreto ministeriale 24 febbraio 1982 contenente le norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;

Visto l'art. 6 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 6 marzo 1982), che contiene le norme di esecuzione predette;

Considerata l'opportunità di evitare dubbi interpretativi a proposito degli articoli 8 e 14 del decreto ministeriale citato;

Decreta:

Articolo unico

Le parole « utilizzati » e « utilizzazione » di cui agli articoli 8 e 14 del decreto ministeriale 24 febbraio 1982 sono sostituite dalle parole « acquisiti » e « acquisizione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

(1489)

Il Ministro: MARCORÀ

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 4 marzo 1982.

Dichiarazione dell'importanza internazionale della zona umida denominata « Stagno di Sale e' Porcus », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precisata ed in base ai criteri adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo designate di importanza internazionale alcune zone umide italiane che vennero inserite nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale;

Considerato che a norma del n. 5 del predetto art. 2, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precisato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Vista la raccomandazione n. 11 della conferenza di Cagliari precisata, dalla quale risulta la designazione effettuata dal rappresentante della regione Sardegna per la lista delle zone umide di importanza internazionale di due ulteriori zone umide della Sardegna, e precisamente dello « Stagno di Sale e' Porcus » e dello « Stagno di Mistras »;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Stagno di Sale e' Porcus »:

è lo stagno temporaneo più esteso della Sardegna, e lo stagno salato più esteso del Paese;

secondo le ricerche condotte dall'ornitologo Helmar Schenk (gennaio 1977-79) ha ospitato in media 5.500 Fenicotteri (*Phoenicopterus ruber*), con un massimo di 8.500 individui (novembre), essendo una delle più importanti aree di sosta e di svernamento del Mediterraneo per questa specie, e che ha ospitato 700 esemplari di Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), 900 esemplari di Fratino (*Charadrius alexandrinus*); 1.000 esemplari di Gambecchio (*Calidris minuta*), 80 esemplari di Volpoca (*Tadorna tadorna*), 5-15 esemplari di Gru (*Grus grus*), 400 esemplari di Totano moro (*Tringa erythropus*); 1.500 esemplari di Folaga (*Fulica atra*) ed oltre 1.500 anatre selvatiche (con prevalenza di *Mestoloni-Anas clypeata* e di *Moriglioni-Aythya ferina*);

sempre secondo le ricerche condotte dall'ornitologo Helmar Schenk, costituisce habitat di nidificazione per 1-2 coppie di Volpoca (*Tadorna tadorna*), per il Germano reale (*Anas platyrhynchos*), il Porciglione (*Rallus aquaticus*), il Pollo Sultano (*Porphyrio porphyrio*), la Folaga (*Fulica atra*) — in dipendenza del livello dell'acqua —, la Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), il Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), il Fraticello (*Sterna albifrons*), e che pertanto lo « Stagno di Sale e' Porcus » risponde ai criteri approvati a Cagliari, nella Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale già citata, in quanto:

ospita regolarmente più dell'1% degli individui di una popolazione di uccelli acquatici, e, nel caso specifico, del Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);

ospita un numero apprezzabile di specie di animali rare, vulnerabili o minacciate, quali il Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), la Gru (*Grus grus*), il Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*);

è di particolare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica della regione geografica alla quale appartiene, a causa della peculiarità della sua fauna;

in quanto stagno temporaneo salato costituisce un esempio particolarmente significativo di una specifica categoria di zone umide caratteristica della propria regione geografica,

e considerato inoltre che lo « Stagno di Sale e' Porcus »:

è oasi permanente di protezione faunistica ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 32 dell'8 maggio 1978 ed è gestito per quanto attiene agli aspetti didattici, informativi e ricreativi in collaborazione tra il comune di San Vero Milis e la Lega italiana protezione uccelli;

è compreso, quale importante biotopo, nel « Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere » del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dei lavori pubblici (1971);

Vista la sentenza n. 123/80 della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le note n. 2400 e n. 13278 del 29 giugno 1981 e del 15 ottobre 1981 della regione Sardegna;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata « Stagno di Sale e' Porcus » situata nel comune di S. Vero Milis (provincia di Oristano, regione Sardegna) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 330 circa.

Art. 2.

La regione autonoma Sardegna, alla cui responsabilità la conservazione della zona umida di che trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela della area stessa, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI


Stagno di Sale e' Porcus

Sup. Ha 330 c.ca

Com.: S. Vero Mills

Prov.: Oristano

Reg.: Sardegna



• • • confine



Scala 1:25.000

(1414)